

DELIBERA N. 468/20/CONS

DIFFIDA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ R.T.I. - RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A. (EMITTENTE RETEQUATTRO) PER LA VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 32 COMMA 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E DEGLI ARTICOLI 3 E 4 DEL REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISPETTO DELLA DIGNITÀ UMANA E DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE E DI CONTRASTO ALL'HATE SPEECH APPROVATO CON DELIBERA N. 157/19/CONS

(CONT. 21/20/DCA – N° PROC. 2767/AV)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 16 settembre 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* e, in particolare, l'art. 32, comma 5;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS recante *“Regolamento concernente l'accesso ai documenti”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2015;

VISTA la delibera n. 157/19/CONS recante *“Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all'hate speech”* e la relazione illustrativa allegata;

VISTO l'articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall'articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale *“Il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020”*;

VISTO l'atto di contestazione n. 21/20/DCA - N° PROC. 2767/AV, notificato in data 1° luglio 2020, con il quale il Direttore della Direzione Contenuti Audiovisivi ha contestato alla società R.T.I. S.p.a., esercente l'emittente radiotelevisiva Retequattro, la violazione delle disposizioni di cui al combinato disposto dell'art. 32 comma 5, del D.lgs n. 177/2005 e degli artt. 3 e 4 del Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all'hate speech allegato alla delibera n. 157/19/CONS per aver utilizzato espressioni e contenuti suscettibili di diffondere, propagandare o fomentare l'odio e la discriminazione nei confronti di un determinato insieme di persone, attraverso stereotipi relativi a caratteristiche di gruppo, etniche, di provenienza territoriale, nel corso della trasmissione *“Fuori dal Coro”* andata in onda il giorno 16 giugno 2020 e accessibile dal sito mediasetplay.it;

VISTA la memoria difensiva, pervenuta in data 16 luglio 2020 (prot. n. 0304916) con la quale la società R.T.I. S.p.a. ha rilevato, in merito ai fatti contestati, in sintesi, quanto segue:

- alla pagina 4 della contestazione si legge che l'Ufficio ha avviato un procedimento sanzionatorio poiché ci si troverebbe in presenza di violazione *“particolarmente grave”* che costituirebbe reiterazione della condotta oggetto della diffida di cui alla delibera n. 252/20/CONS, notificata contestualmente alla contestazione medesima. A pagina 5 della medesima contestazione viene menzionata la possibilità di applicazione dell'art. 1, comma 31, l. 249/1997 tuttavia non viene espressamente contestata la violazione dell'art. 1 comma 31 citato [...] ma soltanto quella degli artt. 32, comma 5, D.lgs 177/2005 nonché 3 e 4 del regolamento 157/19/CONS;
- la Sig.ra Zanicchi non ha affatto istigato all'odio e non ha neppure propagandato, menzionato o evocato ideologie razziste o discriminatorie. Infine, la Sig.ra Zanicchi *“non ha nemmeno fatto ricorso a stereotipi o generalizzazioni, figure retoriche che il regolamento 157/19/CONS, nell'interpretazione sino ad ora accolta dall'Autorità, ritiene di per sé tali da costituire hate speech (con orientamento di quanto meno dubbia compatibilità con la libertà di manifestazione del pensiero)”*;
- la frase della Sig.ra Zanicchi riportata alla pag. 2 della contestazione *“costituiva un commento alle immagini del servizio, mostrato poco prima dal programma, relative al quartiere Libertà di Bari, caratterizzato da elevata presenza di immigrati irregolari*

[...] dediti a risse e attività illegali tra cui lo spaccio di stupefacenti. Il medesimo servizio aveva riportato le lamentele dei residenti intervistati per lo scarso rispetto delle regole mostrato da alcuni immigrati [...] infine il servizio mostrava l'atteggiamento minaccioso e aggressivo mostrato da alcuni immigrati nei confronti della stessa inviata del programma";

- dunque, la Sig.ra Zanicchi, non ha affatto espresso un giudizio «sulla totalità dei "giovani africani" (ricorrendo ad uno stereotipo o a una generalizzazione) ma si è riferita a quegli specifici giovani africani mostrati nel servizio, che secondo quanto si evinceva dalle immagini riprese dall'inviata e dalle testimonianze dei residenti, hanno atteggiamenti minacciosi, praticano attività illegali, ostacolano le attività di commercio legale. Non a caso la Sig.ra Zanicchi non ha usato l'espressione generale "i giovani africani", come si legge più volte a pag. 3 della contestazione, ma le parole "questi giovani africani" (come correttamente riportato a pag. 2 della contestazione). L'aggettivo dimostrativo "questi" riferisce, appunto, l'affermazione non ai "giovani africani" in modo indistinto (ciò che sarebbe stato, in effetti privo di senso, visto che non si stava certamente parlando dei giovani africani, come parte dell'umanità), ma agli specifici giovani africani mostrati dal servizio. Conferma di quanto appena rilevato si trova nel fatto che la Sig.ra Zanicchi ha aggiunto "lo vedi che non hanno rispetto...", dove il "lo vedi" è evidentemente riferito alle immagini che, appunto, la Sig.ra Zanicchi e il Dott. Giordano avevano appena visto»;

- la precisazione del conduttore, secondo cui non tutti i giovani immigrati hanno atteggiamenti analoghi a quelli mostrati dal servizio è del tutto ovvia e appunto per questa ragione, il conduttore si è limitato a un breve inciso. Peraltro, la contestazione, alla pagina 3 non chiarisce per quali ragioni la dichiarazione del Dott. Giordano non sarebbe sufficiente "a discostarsi della generalizzazione operata dall'ospite in studio";

- il dialogo tra il conduttore e la Sig.ra Zanicchi si è soffermato "non certo sulle caratteristiche etnico-razziali degli immigrati [...] ma sulla ben diversa questione della lontananza delle politiche governative [...] rispetto ad alcuni bisogni espressi dal paese, tra cui la maggior tutela della legalità avverso reati commessi da immigrati irregolari";

- il fatto che il programma abbia mostrato immagini (commentate dalla Sig.ra Zanicchi) di degrado e illegalità legati all'immigrazione irregolare non può certo condurre all'addebito, al programma stesso e al commento, di razzismo e odio razziale;

- difettano in ogni caso i presupposti per l'esercizio da parte dell'Autorità di poteri sanzionatori;

- i fatti contestati non possono essere considerati inottemperanza alla diffida di cui alla delibera n. 252/20/CONS in quanto posti in essere anteriormente alla notifica di tale delibera. Inoltre, "vi è assoluta diversità tra i fatti oggetto della delibera n. 252/20/CONS (dichiarazioni del giornalista Feltri circa la "presunta" inferiorità delle persone di origine meridionale) e quelli oggi contestati che non possono essere considerati reiterazione dei primi";

- si chiede che venga disposta l'archiviazione del procedimento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.lgs n. 177/2005 "I servizi di media audiovisivi prestati dai fornitori di servizi di media soggetti alla

giurisdizione italiana rispettano la dignità umana e non contengono alcun incitamento all'odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all’hate speech, *“I fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici, ferma la libertà d’informazione e la libertà di espressione di ogni individuo, sono tenuti ad assicurare il più rigoroso rispetto, nell’ambito dei programmi di informazione e di intrattenimento, dei principi fondamentali sanciti a garanzia degli utenti, avuto specifico riguardo al rispetto del principio di non discriminazione, affinché sia garantita la dignità della persona”;*

CONSIDERATO che l’art. 4 del citato Regolamento stabilisce che *“I fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici, nel rispetto dei principi di cui all’art. 3, e tenuto conto di quanto stabilito nel Testo unico dei doveri del giornalista vigente, osservano una serie di cautele e indirizzi, ponendo particolare attenzione alla identificazione del contesto specifico di riferimento rispetto a possibili rappresentazioni stereotipate e generalizzazioni che, attraverso il ricorso a espressioni di odio, possano generare pregiudizio nei confronti di persone che vengano associate ad una determinata categoria o gruppo oggetto di discriminazione, offendendo così la dignità umana e generando una lesione dei diritti della persona”;*

RILEVATA l’esigenza di garantire, in particolare nei programmi di informazione e intrattenimento, effettività alla tutela dei diritti fondamentali della persona, nel rispetto del principio di non discriminazione e di tutela della diversità etniche, culturali, religiose e connesse a peculiari condizioni soggettive, fisiche, mentali e sociali. In particolare, nel rispetto della libertà editoriale e del diritto di manifestazione del pensiero e di cronaca, ciascun fornitore di servizi media deve garantire la completezza dell’informazione e l’assenza di discorsi d’odio: la Corte europea dei diritti dell’uomo si è soffermata più volte sulla distinzione tra forme di discorso pubblico tollerato in una società democratica e discorso che deve essere limitato e sanzionato al fine di proteggere il diritto di individui e gruppi di non essere discriminati, o discorso che può portare alla violenza, ai disordini pubblici e alla criminalità;

RITENUTO, diversamente da quanto sostenuto dalla società R.T.I. S.p.A. nelle memorie difensive, e in particolare che le asserzioni di cui all’atto di contestazione fossero da riferirsi specificamente agli individui oggetto del servizio e non costituissero una generalizzazione, che le espressioni utilizzate dall’ospite della trasmissione (Sig.ra Iva Zanicchi), in studio nel corso del programma televisivo “Fuori dal Coro” andato in onda il 16 giugno 2020, nella parte dedicata al tema dell’immigrazione e della sicurezza, ed in particolare le affermazioni proferite dopo la visione del servizio intitolato *“Immigrati, quartieri fuori controllo in mano agli irregolari”*, di seguito riportate: *“la realtà è questa, voglio dire [...] si sta un po' esagerando, la gente non ce la fa più [...] succederanno cose molto gravi in questo paese, se non si mette rimedio [...] qui questi giovani africani, lo vedi che non hanno rispetto, sono prepotenti, pretendono, vogliono, cosa fanno, vanno in città, vanno a spacciare, se possono stuprano”*, costituiscano un caso emblematico e ideal-tipico proprio del processo logico-semanticamente di generalizzazione e de-contestualizzazione, in base al quale da singoli e specifici episodi

si trae e si propone al pubblico una conclusione di carattere generale e generalizzato, rispetto a una categoria di individui definita e identificata su base etnico-territoriale (“i giovani africani”). Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla società R.T.I. S.p.A. nelle memorie difensive, non vi era stato alcun riferimento al tema dello stupro, attribuito ‘automaticamente’ dall’ospite in studio alla ‘categoria’ dei ‘giovani africani’, i quali “se possono, stuprano”. Il tema, cioè, della possibilità di stupro viene introdotto ex abrupto dall’ospite proprio come una predisposizione attribuibile al ‘giovane africano’, il quale, secondo l’opinione dell’ospite, laddove gliene sia data la possibilità, inevitabilmente compirà atti di stupro. Si tratta di affermazioni che, ove non compiutamente moderate dal conduttore e riportate opportunamente ad una corretta contestualizzazione, sono suscettibili di diffondere, propagandare o fomentare l’odio e la discriminazione nei confronti di un determinato insieme di persone, attraverso stereotipi relativi a caratteristiche di gruppo, etniche, di provenienza territoriale: nel caso di specie, “giovani africani immigrati irregolari” che in quanto tali manifesterebbero comportamenti socialmente riprovevoli e commetterebbero reati;

RILEVATO che nella Relazione illustrativa al Regolamento Agcom di contrasto all’ “*hatespeech*” (allegato A alla Delibera 157/19/CONS) “[...] il regolamento cristallizza e rende vincolanti gli indirizzi più volte formulati dall’Autorità, quali la centralità del contesto nel trattamento mediatico di fenomeni ed episodi che coinvolgano persone potenzialmente vittime di espressioni d’odio e di discriminazione. L’attenzione al contesto comporta la necessità di una informazione veritiera capace di separare il racconto di fatti specifici imputabili a specifiche persone da generalizzazioni stereotipate che coinvolgano asserite ‘categorie’ di appartenenza, in ragione delle caratteristiche etniche, del continente di provenienza o della nazionalità delle persone coinvolte, del genere, dell’orientamento sessuale, del credo religioso. Ciò comporta porre particolare attenzione all’uso di termini che evocano già, nella descrizione di fatti e persone, o nell’uso selettivo di determinate immagini, un’attitudine discriminatoria se non un vero e proprio intento alla conferma dello stereotipo (ad esempio, termini quali ‘invasione o allarme migranti’, ‘clandestino’, ‘mafia africana’, ‘banda nigeriana’, ‘zingari’, ‘musulmani o islamici terroristi’, ‘malattie portate dall’africa’, ‘malattie associate all’omosessualità’, ecc.). Il “pregiudizio da sineddoche”, che confonde una parte per il tutto, alimenta, infatti, generalizzazioni errate, ingiuste e discriminatorie che possono, a loro volta, incidere negativamente sulla vita quotidiana delle potenziali vittime di espressioni e di azioni d’odio. Soltanto una meticolosa cura dei fatti, della selezione delle fonti, della verifica dei numeri, dell’oggettività e della specificità del racconto, della pluralità delle esperienze raccontate, della diversità dei casi trattati può permettere una veritiera ricostruzione del contesto, offrendo al telespettatore strumenti informativi idonei a formarsi un’autonoma e non pregiudizievole opinione.”

RITENUTO pertanto che le affermazioni sono volte a generalizzare e a conferire natura sistematica ai fatti specifici e agli episodi particolari che sono stati rappresentati nel servizio intitolato “*Immigrati, quartieri fuori controllo in mano agli irregolari*”, andato in onda prima dell’intervento della Sig.ra Zanicchi;

RITENUTO che le affermazioni proferite da un intervistato, nell’ambito del servizio intitolato “*Immigrati, quartieri fuori controllo in mano agli irregolari*” mandato in onda prima del predetto intervento della Sig.ra Iva Zanicchi, secondo cui “*la maggior*

parte di questi africani, del rispetto non ne vuole sapere, molti di loro stanno qui solo per delinquere, spacciare, prostituzione”, sono ugualmente suscettibili di diffondere, propagandare o fomentare l’odio e la discriminazione nei confronti di un determinato insieme di persone, attraverso stereotipi relativi a caratteristiche di gruppo, etniche, di provenienza territoriale;

RITENUTO inoltre che già la messa in onda, durante il servizio *“Immigrati, quartieri fuori controllo in mano agli irregolari”*, dell’intervista in cui si afferma *“la maggior parte di questi africani, del rispetto non ne vuole sapere, molti di loro stanno qui solo per delinquere, spacciare, prostituzione”*, può determinare rappresentazioni stereotipate e generalizzazioni che, attraverso il ricorso a espressioni di odio, possano generare pregiudizio nei confronti di persone che vengano associate ad una determinata categoria o gruppo oggetto di discriminazione, offendendo così la dignità umana e generando una lesione dei diritti della persona;

RITENUTO che, l’intervento del conduttore, Mario Giordano, in seguito alle affermazioni della Sig.ra Iva Zanicchi, attraverso l’affermazione *“non tutti chiaramente, non tutti”*, finisce - nel chiaro senso logico-semanticamente in cui *“non tutti”* indica la maggioranza o la generalità dei casi salvo talune eccezioni – per avvalorare la tesi dell’ospite intervistata, dal che la condotta dell’intervistatore non solo non appare sufficiente a contrastare la generalizzazione ma ne costituisce anzi un elemento ulteriore di rafforzamento dello stereotipo nella percezione dell’ascoltatore;

RITENUTO, pertanto, il comportamento del conduttore non idoneo a ricondurre il programma entro i limiti della correttezza e del rispetto dei principi richiamati dal regolamento in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all’hate speech, attraverso una corretta contestualizzazione degli episodi analizzati nella trasmissione;

RITENUTO, conseguentemente, che l’episodio occorso nella puntata in questione è suscettibile di diffondere, propagandare o fomentare l’odio e la discriminazione e istigare alla violenza nei confronti di un determinato insieme di persone, attraverso stereotipi relativi a caratteristiche di gruppo, etniche, di provenienza territoriale e come tale rileva ai fini dell’applicazione dei principi sanciti dall’art. 32 comma 5 del D.lgs n. 177/2005 come declinati negli artt. 3 e 4 del *“Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all’hate speech”*;

ESAMINATE le controdeduzioni svolte dalla società R.T.I. S.p.a. nella memoria pervenuta il 16 luglio 2020;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni presentate dalla società R.T.I. S.p.a. in quanto le condotte oggetto di contestazione e, segnatamente, le affermazioni proferite dalla Sig.ra Iva Zanicchi, ospite in studio nel corso del programma *“Fuori dal Coro”* andato in onda il 16 luglio 2020, il comportamento del conduttore non idoneo a ricondurre il programma entro i limiti della correttezza e la messa in onda, durante il servizio *“Immigrati, quartieri fuori controllo in mano agli irregolari”*, dell’intervista in cui si afferma *“la maggior parte di questi africani, del rispetto non ne vuole sapere, molti*

di loro stanno qui solo per delinquere, spacciare, prostituzione” appaiono contrarie ai principi sanciti dall’art. 32 comma 5, del D.lgs n. 177/2005 e dagli artt. 3 e 4 del Regolamento allegato alla delibera n. 157/19/CONS;

RITENUTO, per le ragioni sopra esposte, che non può trovare accoglimento quanto eccepito dalla società R.T.I. S.p.a. in ordine alla circostanza che la Sig.ra Iva Zanicchi *“non ha affatto espresso un giudizio «sulla totalità dei “giovani africani” (ricorrendo ad uno stereotipo o a una generalizzazione) ma si è riferita a quegli specifici giovani africani mostrati nel servizio”* in quanto le affermazioni proferite dalla stessa (*“qui questi giovani africani, lo vedi che non hanno rispetto, sono prepotenti, pretendono, vogliono, cosa fanno, vanno in città, vanno a spacciare, se possono stuprano”*) non riguardano solo i fatti descritti nel servizio in questione in cui non si fa alcun riferimento a episodi di stupro e sono inequivocabilmente volte a generalizzare e a conferire natura sistematica ai fatti specifici e agli episodi particolari che sono stati rappresentati nel servizio medesimo;

RITENUTA, pertanto, sussistente la violazione delle disposizioni di cui al combinato disposto dell’art. 32 comma 5, del D.lgs n. 177/2005 e degli artt. 3 e 4 del Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all’hate speech, allegato alla delibera n. 157/19/CONS, per l’utilizzo di espressioni suscettibili di diffondere, propagandare o fomentare l’odio e la discriminazione e istigare alla violenza nei confronti di un determinato insieme di persone, attraverso stereotipi relativi a caratteristiche di gruppo, etniche, di provenienza territoriale;

RITENUTO, altresì, che le espressioni utilizzate dalla Sig.ra Iva Zanicchi nel corso del programma in questione e, soprattutto, la condotta del conduttore, alla quale principalmente si rivolge il Regolamento di contrasto all’hate speech, che non ha adeguatamente contrastato la generalizzazione operata dall’ospite, vieppiù rafforzandola con il proprio commento, in studio integrano violazioni particolarmente gravi delle predette norme per il contenuto denigratorio e offensivo delle espressioni medesime con riferimento ad un determinato insieme di persone individuate attraverso stereotipi relativi a caratteristiche di gruppo, etniche, di provenienza territoriale;

RITENUTO, con riferimento alla sistematicità della violazione, che le condotte sopra riportate – ancorché antecedenti alla notifica della delibera n. 252/20/CONS conclusiva del procedimento avviato con atto di contestazione n. 13/20/DCA – pur non qualificabili come inottemperanza alla diffida recata dalla citata delibera n. 252/20/CONS, per le caratteristiche oggettive di utilizzo di espressioni suscettibili di diffondere, propagandare o fomentare l’odio, il pregiudizio e la discriminazione nei confronti di un determinato insieme di persone, attraverso stereotipi relativi a caratteristiche di gruppo, di provenienza territoriale, e lesive della dignità umana, sono qualificabili come reiterazione della condotta oggetto del procedimento relativo alla violazione da parte di R.T.I. (emittente Retequattro) delle disposizioni di cui al combinato disposto dell’art. 32, comma 5, del D.lgs n. 177/2005 e degli artt. 3 e 4 del Regolamento per nel corso della medesima trasmissione “Fuori dal coro”, puntata del 21 aprile 2020, con riferimento alle affermazioni formulate da uno degli ospiti della trasmissione, il giornalista Vittorio Feltri;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’emanazione di una diffida al fornitore di servizi di media, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all’hate speech, allegato alla delibera n. 157/19/CONS, a non reiterare la condotta illecita;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;

DIFFIDA

la società R.T.I. – Reti Televisive Italiane S.p.a., esercente l’emittente radiotelevisiva Retequattro, a non reiterare le condotte illecite consistenti nella violazione delle disposizioni di cui al combinato disposto dell’art. 32 comma 5, del D.lgs n. 177/2005 e degli artt. 3 e 4 del Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all’hate speech, allegato alla delibera n. 157/19/CONS.

L’inottemperanza all’ordine impartito con il presente provvedimento comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

L’Autorità nell’esercizio della propria funzione di vigilanza si riserva di verificare l’osservanza della presente diffida.

Il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al TAR del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla sua notifica.

Il presente atto è notificato alla società R.T.I. S.p.a. ed è pubblicato sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 16 settembre 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone